

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 1988

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale **CONCORSI ed ESAMI** che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 giugno 1988, n. 208.

Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze Pag. 3

LEGGE 13 giugno 1988, n. 209.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1988.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 marzo 1988.

Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero ad assumere ventotto unità di personale tra gli idonei in graduatorie dei concorsi già espletati Pag. 17

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 aprile 1988, n. 210.

Modificazioni ai decreti ministeriali 28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986, concernenti, rispettivamente, norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1, e della legge 19 gennaio 1985, n. 3, per l'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti sorti negli Stati membri della CEE Pag. 17

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 13 giugno 1988, n. 211.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero» Pag. 18

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 4 maggio 1988.

Riconoscimento in provincia di Cosenza del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Laterocalabra di Cosenza. Pag. 21

Ministero del tesoro

DECRETO 20 maggio 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1988 Pag. 21

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1478/FPC) Pag. 21

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 36 dello «Spluga». (Ordinanza n. 1479/FPC) Pag. 22

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 301 del «Foscagno». (Ordinanza n. 1480/FPC) Pag. 22

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 38 dello «Stelvio». (Ordinanza n. 1481/FPC) Pag. 23

ORDINANZA 11 giugno 1988.

Ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania, del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 1482/FPC) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1988 Pag. 24

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Pag. 26

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 554°

Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 26

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi Pag. 26

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Rossi Antonio - Edilmeccanica Rossi, in Corciano Pag. 27

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Melissano Pag. 27

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali delle imposte dirette Pag. 27

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni Pag. 27

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni Pag. 27

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione Pag. 28

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato Pag. 28

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcune donazioni Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni Pag. 29

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione Pag. 29

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 29

Regione Puglia: Provvedimenti concernenti le acque minerali. Pag. 30

Regione Valle d'Aosta: Variante al piano regolatore generale del comune di La Thuile Pag. 30

Regione Emilia-Romagna: Provvedimenti concernenti le acque minerali Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle finanze, riguardante il «Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano». (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 4 giugno 1988). Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1988, n. 212.

Attuazione della direttiva n. 85/397/CEE, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.

88G0257

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1988, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

88A2617

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 giugno 1988, n. 208.

Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale finanze)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e dei precedenti commi 4 e 5 in esso richiamati è il seguente:

«4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio».

— Il comma 3 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) eleva, dal 1° gennaio 1986, la dotazione del fondo di cui sopra da 30 miliardi a 70 miliardi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1807):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) il 28 ottobre 1987. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 26 novembre 1987 con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla XI commissione e approvato, in un testo unificato con atto n. 1526 (on. GUARINO), l'11 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1023):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 27 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 1º giugno 1988 e approvato il 2 giugno 1988.

88G0277

LEGGE 13 giugno 1988, n. 209.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

*DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1988.

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

L'art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che «Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici».

Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si è provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1988), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, è stato disposto con il D.L. 27 agosto 1987, n. 349, convertito nella legge 23 ottobre 1987 n. 431.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 986):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'interno (GAVA) il 23 aprile 1988.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 aprile 1988.

Esaminato dalla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1988.

Esaminato dalla 1° commissione, in sede referente, l'11 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 1° giugno 1988 (atto n. 986/A - relatore sen. MURMURA).

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2812):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 giugno 1988.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 giugno 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 giugno 1988.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'8 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 9 giugno 1988.

88G0282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 377 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «chirurgia toracica» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 379. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia - clinica chirurgica (R).

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica e fisiopatologia;
- b) metodologia clinica e terapia generale;
- c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
- d) tecnica operatoria;
- e) chirurgia toracica.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Propedeutica e fisiopatologia:
 - anatomia, istologia ed embriologia;
 - anatomia ed istologia patologica;
 - fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
 - fisiopatologia cardiocircolatoria;
 - fisiopatologia dell'esofago;
 - statistica sanitaria ed informatica;
 - tecnologie biomediche applicate.
- b) Metodologia clinica e terapia generale:
 - metodologia clinica;
 - pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
 - cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
 - oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
 - radioterapia;
 - trattamento pre e post operatorio;
 - anestesia in chirurgia toracica;
 - terapia intensiva;
 - principi e tecniche di circolazione extracorporea.
- c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
 - endoscopia toracica;
 - diagnostica per immagini;
 - patologia clinica.
- d) Tecnica operatoria:
 - istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
 - tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;
 - tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
 - tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.
- e) Chirurgia toracica:
 - istituzioni di chirurgia generale applicata;
 - malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;
 - malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
 - malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
 - chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia . . .	ore	20
anatomia e istologia patologica . . .	»	60

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio.	ore	100
fisiopatologia cardiocircolatoria . . .	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica. . .	»	20
tecnologie biomediche applicate . . .	»	50
		20
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):		
patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):		
metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post operatorio .	»	100
anestesia in chirurgia toracica . . .	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):		
diagnostica per immagini.	»	70
Chirurgia toracica (ore 70):		
istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):		
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):		
diagnostica per immagini.	»	60
endoscopia toracica	»	80
Chirurgia toracica (ore 220):		
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica.	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici.	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace. .	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno

Tecnica operatoria (ore 300):		
istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . .	»	120
Chirurgia toracica (ore 100):		
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

5° Anno

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):		
radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace.	»	30
terapia intensiva.	»	50
Chirurgia toracica (ore 40):		
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40
Tecnica operatoria (ore 250):		
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago.	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 385. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiocirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomo-patologiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone

apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1988
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 367*

88A2521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 1988.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 2797, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1899, registro n. 207, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 dell'8 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Pisa;

Visto il decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1916, registro n. 5, foglio n. 1862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1916, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, n. 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 37, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 4 dicembre 1953, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 5012, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 42, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 1957, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su cennata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, n. 280, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 11, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, numero 105/1026, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di legge, durante la quale non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche inscritte nel citato schema di elenco presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sentita la regione Toscana che si è espressa in senso favorevole all'approvazione dell'elenco suppletivo di che trattasi, con deliberazione del consiglio regionale n. 120 del 7 aprile 1987;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 127 del 13 marzo 1975;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1988

COSSIGA

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 83*

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PISA
 N.B. - Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (foce o sbocco)	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	
1	Un pozzo in località Corazzano, in comune di S. Miniato	Sito in località Corazzano ed esattamente in vicinanza della frazione denominata «La Mandorlina», lungo la strada comunale della Pieve di S. Giovanni ed insito nel terreno di proprietà Pucci Cino, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di S. Miniato alla part. n. 56 del foglio 97.	S. Miniato	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie	Vedi cartina n. 11
2	Sette pozzi in località Petagnoli, in comune di Lari	<p>Siti in località Petagnoli, in frazione di Perignano di Lari:</p> <p>1) sito in terreno di proprietà del comune di Ponsacco, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 245 del foglio 11;</p> <p>2) sito in terreno di proprietà del comune di Ponsacco, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 245 del foglio 11;</p> <p>3) sito in terreno di proprietà Galli Carlo, Sodini Umberto, Carla Maria-Zelinda proprietari e Nocenti Siria ved. Sodini usufruttuaria, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 160 del foglio 11;</p> <p>4) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3), contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 224 del foglio 11;</p> <p>5) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3), contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 224 del foglio 11;</p> <p>6) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3), contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 3 del foglio 15;</p> <p>7) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3), contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 3 del foglio 15.</p>	Lari	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie per ciascuno dei pozzi	

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (focci o sbocco)	Comuni (località od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
3	Quattro pozzi in località «Lavaiano» in comune di Lari	<p>Siti in località Lavaiano in comune di Lari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sito in terreno di proprietà Alessandrelli Carlo, Mariotti Carlotta, Alessandrelli Lena, Carletti Luigi e Carlotti Maria ved. Carletti, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio 4; 2) sito in terreno di proprietà c.s. contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio 4; 3) sito in terreno di proprietà c.s. contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio 4; 4) sito in terreno di proprietà c.s., contraddistinto al nuovo catasto terreni di Lari alla particella n. 34 del foglio 4. 	Lari	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie per ciascun pozzo	Vedi cartina n. 13
4	Cinque pozzi in località «Ponte di Peccioli» in comune di Terriccioia	<p>Siti in località Ponte di Peccioli in sinistra del fiume Era in comune di Terriccioia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in terreno di proprietà «Aree di enti urbani e promiscui» contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terriccioia alla particella n. 101 del foglio 19; 2) in terreno di proprietà del comune di Peccioli contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terriccioia alla particella n. 100 del foglio 19; 3) in terreno di proprietà del comune di Peccioli contraddistinto al nuovo catasto terreni alla particella n. 100 del foglio 19; 4) in terreno di proprietà del comune di Peccioli contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terriccioia alla particella n. 100 del foglio 19; 5) in terreno di proprietà del comune di Peccioli contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terriccioia alla particella n. 100 del foglio 19. 	Terriccioia	Id.	Vedi cartina n. 7
5	Sorgente «Acqua Bona»	<p>Sita in comune di Montecatini Val di Cecina, in terreno di proprietà Perruchetti Giorgio, disinto al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 42 del foglio 24 e alla particella n. 9 del foglio 36 e di proprietà Citi Giordano, disinto al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini Val di Cecina alle particelle numeri 37, 39, 35 e 40 del foglio 24.</p>	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il corso del torrente Macinaia fino alla confluenza col torrente Ragone	<p>Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12</p> <p>ICS</p>

Numero d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	UBICAZIONE (foce o sbocco) 3	Comuni (toccati od attraversati) 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6
6	Sorgente «Macinaia» . . .	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà della società «Montecatini Edison» rappresentata al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 15 del foglio 24.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il corso del torrente Macinaia fino alla confluenza col torrente Ragone	Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12
7	Sorgente «Fonte ai Ceci»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà Giannetti Aurelio, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 21 del foglio 21.	Id.	Per tutto il suo corso fino alla confluenza del torrente Ragone	Id.
8	Sorgente «Pianella»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà Corsini Principe Andrea di Tommaso, rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 4 del foglio 19.	Id.	Per tutto il suo corso del botro delle Gore fino alla confluenza col torrente Ragone	Id.
9	Sorgente «Montevignoli»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà Piras Giulia, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alle particelle numeri 28, 38 e 39 del foglio 20 e in terreno di proprietà Creatini Grino di Paolo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 37 del foglio 20.	Id.	«Caput Fluminis» del botro e torrente Ragone, per tutto il suo corso fino alla confluenza col torrente Foscia	Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67, limitatamente dallo sbocco alla biforcazione sotto Colli-nelle. Vedi cartina n. 12
10	Sorgente «Ligia»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà del comune di Montecatini Val di Cecina rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 8 del foglio 24.	Id.	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fiume Cecina assumendo successivamente le denominazioni da monte a valle di botro Grande, botro di Velluno e botro del Gagno	Il fiume Cecina è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 123. Vedi cartina n. 12
11	Sorgente La Bianca	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà di Baldacci Ugo e rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini Val di Cecina alle particelle numeri 5 e 8 del foglio 5.	Id.	Per tutto il suo corso del botro fino alla confluenza col torrente Lupicaia	Il torrente Lupicaia è stato iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 132, dallo sbocco alla confluenza col Botro Caldana o del Bagno. Vedi cartina n. 6
12	Sorgente «Fornaci»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà di Manfredi Giuseppe, distinto al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 42 del foglio 133.	Id.	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col botro della Canonica	Il botro della Canonica è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 181, dallo sbocco per km 2,500 verso monte. Vedi cartina n. 9

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (foce o sbocco)	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
			4	5	6
13	Sorgente Quervoeto	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 88 del foglio 120 e in terreno di proprietà Bernardini Attilio e Clementina fu Agostino e Bernardi Questa fu Attilio, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini alla particella n. 34 del foglio 120.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro Lupiccia fino alla confluenza col torrente Sterza (Cecina)	Il torrente Sterza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 8
14	Sorgente Marocco	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà Ginori Lisci Francesca e Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 7 del foglio 123 e particella n. 10 del foglio 126.	Id.	Per tutto il suo corso del botro del rio di Quervoeto fino alla confluenza col torrente Sterza (Cecina)	Id.
15	Sorgente «Imposto»	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà di Monari-Rocca Maria Pia, ved. Ginori Lisci e Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 4 del foglio 121.	Id.	Per tutto il suo corso del botro delle Fonderie fino alla confluenza col torrente Trossa	Il torrente Trossa è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 163. Vedi cartina n. 8
16	Sorgente «Fonte del Santo»	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Della Cella Adelina fu Michele ved. Sarreri distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 15 del foglio 30.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro del Pescicino e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio	Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6
17	Sorgente «Fonte di Ubaldo»	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà della società «Parco Residenziale del Nocolino» distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 17 del foglio 31.	Id.	Id.	Id.
18	Sorgente torrente «Fonte al Castagno»	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Centurione Marchese Giulio distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 116 del foglio 21.	Id.	Per tutto il corso del botro dei Castagni, del botro Puccinelli e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio	Id.
19	Sorgente «Ex Miniera o Fontini»	Sita in comune di Castellina Marittima, in terreno di proprietà Centurione Marchese Giulio distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 89 del foglio 21.	Id.	Per tutto il corso del botro Puccinelli, del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio	Id.
20	Sorgente «La Capannaccia»	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Castellini Giocondo, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 136 del foglio 21.	Id.	Id.	Id.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (foce o sbocco)	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
21	Sorgente «Fonte di Milano»	Sita in comune di Castellina Marittima, in terreno di proprietà Centurione Marchese Giulio, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 116 del foglio 21.	Castellina Marittima	Per tutto il suo corso del botto dei Castagni, botto dei Puccinelli e torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio	Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6
22	Sorgente «Barsotti»	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Barsotti Alfredo e Primo, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 46 del foglio 21.	Id.	Per tutto il suo corso del botto Lecciarella e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio	Id.
23	Botto Diacciaroni	Scorrente in comune di Laiatico	Laiatico	Per tutto il suo percorso dalle origini alla confluenza col fiume Era compresi gli affluenti di destra e di sinistra	Il fiume Era è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 47. Vedi cartina n. 5
24	Dodici pozzi in località «Cerbate» in comune di Bientina	Siti in località «Cerbate» in comune di Bientina in sinistra del Fosso della Malora: 1) in terreno di proprietà del consorzio secondo acquedotto delle Cerbate fra i comuni di Pontedera ed uniti contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Bientina alla particella n. 217 del foglio 18; 2) in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alle particelle numeri 34 e 35 del foglio 18; 3) il terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 36 del foglio 18; 4) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 37 del foglio 18; 5) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 180 e n. 39 del foglio 18; 6) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 53 del foglio 18; 7) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 34 del foglio 18; 8) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di volta) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 152 del foglio 18;	Bientina	Per la quantità che viene portata alla superficie per ciascun pozzo, comprendendo tutta la falda artesisiana del comprensorio di bonifica dell'ex lago di Bientina nei suoi confini naturali	Vedi cartina n. 4

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (foc o sbocco)	Comuni (loccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
25	Un pozzo in località «Bercinon» in comune di Pontedera	9) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 36 del foglio 18; 10) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 38 e n. 180 del foglio 18; 11) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 39 del foglio 18; 12) sito in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 32 del foglio 18.	Pontedera	Per tutta la quantità di acqua che viene portata alla superficie	Vedi cartina n. 13
26	Sorgente «Falcione»	Sita in comune di S. Giuliano Terme in terreno di proprietà Ruberti Amelia, distinto al nuovo catasto terreni del comune di S. Giuliano Terme alla particella n. 478 del foglio 58.	S. Giuliano Terme	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fosso del Monte	Il fosso del Monte è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 5. Vedi cartina n. 1
27	Sorgente «La Polla»	Sita in comune di S. Giuliano Terme, in terreno di proprietà della «Soc. Immobili civili e rurali», con sede in Firenze, distinto al nuovo catasto terreni del comune di S. Giuliano Terme alla particella n. 9 del foglio 75.	Id.	Id.	Il fosso del Monte è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 5. Vedi cartina n. 2
28	Sorgente «Del Fico d'Agnanon»	Sita in comune di S. Giuliano Terme, in terreno di proprietà della «Soc. Immobili civili e rurali», con sede in Firenze, distinto al nuovo catasto terreni di S. Giuliano Terme alla particella n. 13 del foglio 30.	Id.	Id.	Id.
29	Dieci pozzi in località «Filettox» in comune di Vecchiano	Siti in località «Filettox» in comune di Vecchiano, tutti in terreno di proprietà del comune di Livorno: 1) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio 9; 2) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio 9; 3) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio 9; 4) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio 9;	Vecchiano	Per tutta la quantità d'acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo, comprendente tutta la falda artesiana in destra del fiume Serchio delimitata al nord dal confine con la provincia di Lucca, ad est con la sponda destra del fiume Serchio, a sud con la località Ponte Dogaia e ad ovest con l'autostrada Firenze-Mare	Vedi cartina n. 3

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (foc. o sbocco)	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
30	Dicisette pozzi in località «Filetote» in comune di Vecchiano	<p>5) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 235 del foglio 9;</p> <p>6) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 221 del foglio 9;</p> <p>7) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio 8;</p> <p>8) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio 8;</p> <p>9) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio 8;</p> <p>10) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio 8.</p> <p>Siti in località «Filetote» in comune di Vecchiano:</p> <p>1) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 225 del foglio 9;</p> <p>2) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 225 del foglio 9;</p> <p>3) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 723 del foglio 8;</p> <p>4) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano, alla particella n. 142 del foglio 8;</p> <p>5) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 151 del foglio 8;</p> <p>6) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 160 del foglio 8;</p> <p>7) in terreno di proprietà Polecchi Romana distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 166 del foglio 8;</p>	Vecchiano	Per tutta la quantità d'acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo, comprendente tutta la falda artesiaiana in destra del fiume Serchio delimitata al nord dal confine con la provincia di Lucca, ad est con la sponda destra del fiume Serchio, a sud con la località Ponte Dogaia e ad ovest con l'autostrada Firenze-Mare.	Vedi cartina n. 3

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	UBICAZIONE (loc. o sbocco)	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	?	3	4	5	6
		<p>8) in terreno di proprietà Ridondelli Carlo fu Angiolo distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 726 del foglio 8;</p> <p>9) in terreno di proprietà Colombi Corinna Giulia e Domenico distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 188 del foglio 8;</p> <p>10) in terreno di proprietà Landucci Vincenzina distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 157 del foglio 8;</p> <p>11) in terreno di proprietà Bartalini Ambrogio, Amelia ed Emerenziana distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 204 del foglio 8;</p> <p>12) in terreno di proprietà Del Rosso Alfonso distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 210 del foglio 8;</p> <p>13) in terreno di proprietà Landucci Vincenzina distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 221 del foglio 80;</p> <p>14) in terreno di proprietà Del Rosso Alfonso distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 234 del foglio 8;</p> <p>15) in terreno di proprietà Lazzarini Lino e Lido distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 246 del foglio 8;</p> <p>16) in terreno di proprietà del comune di Pisa distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 237 del foglio 8;</p> <p>17) in terreno di proprietà Rossi Amato distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 251 del foglio 8.</p> <p>Scorrente in comune di Riparbella.</p>	Riparbella	Per tutto il suo percorso dalle origini alla confluenza col torrente Botra	Il torrente Botra è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 126. Vedi cartina n. 6
31	Botro Battivescia.		Riparbella		
32	Fosso Gello o Giunco Marino	Sorgente in comune di Casciana Terme e nel comune di Lorenzana.	Casciana Terme - Lorenzana	Dall'ultimo molino fino alle scaturigini, compresa la sorgente «Le Pole» questa ultima in terreno di proprietà eredi Conte Giuli Lorenzenzo, distinto al nuovo catasto terreni di Casciana Terme alla particella n. 6 del foglio 29.	Il fosso Gello o Giunco Marino è iscritto al n. 96 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa dallo sbocco fino all'ultimo opificio. Vedi cartina n. 10

Numero d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	UBICAZIONE (foce o sbocco) 3	Comuni (toccati od attraversati) 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6
33	Un pozzo in località «Canneto» in comune di Monteverdi Marittimo	Sito in terreno del podere S. Maria Piccina in località «Canneto» in comune di Monteverdi Marittimo, di proprietà beneficio parrocchiale della chiesa di S. Lorenzo e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 38 del foglio 27.	Monteverdi Marittimo	Per tutta la quantità di acqua che viene emunta in superficie	Vedi cartina n. 14
34	Sorgente «Del Molino» di Mazzagaglia Alta	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà «Società fondi agricoli» e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 132 del foglio 27.	Id.	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza	Il torrente Sterza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14
35	Sorgente «Del Molino» di Mazzagaglia Bassa	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà «Società fondi agricoli di Canneto» e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 129 del foglio n. 27.	Id.	Id.	Id.
36	Sorgente «Degli Orti di Canneto»	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà «Società fondi agricoli di Canneto» e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 143 del foglio 27.	Id.	«Caput Fluminis» del torrente Massera e per tutto il suo percorso fino alla confluenza col fiume Cornia	Il torrente Massera è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 211 dallo sbocco fino al km 1,500 a monte della confluenza col Rio che scende a nord di Badia. Vedi cartina n. 14
37	Sorgente «La Mimiera» . . .	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà «Società fondi agricoli di Canneto» e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 119 del foglio 22.	Id.	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza	Il torrente Sterza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14
38	Sorgente «Castellarò» . . .	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà «Società fondi agricoli di Canneto» e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 26 del foglio 27.	Id.	Id.	Id.

Visto, il Ministro dei lavori pubblici: DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1988.

Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero ad assumere ventotto unità di personale tra gli idonei in graduatorie di concorsi già espletati.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che detta norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione;

Visto in particolare il primo comma del predetto articolo in base al quale si subordinano le nuove assunzioni all'attivazione della mobilità previo accertamento dei carichi funzionali di lavoro;

Visto il terzo comma dell'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, il quale prevede che, qualora le procedure di cui al primo comma del citato articolo in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità non risultino completate entro i termini per essi previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui al primo comma per comprovate necessità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, che ha dettato modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto l'art. 9 del predetto decreto che prevede la copertura dei posti messi a concorso in data anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/87 secondo le modalità preesistenti;

Vista la richiesta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero in data 9 marzo 1988 per l'assunzione di idonei di graduatorie dei concorsi già espletati negli anni 1985, 1986 e 1987;

Rilevato che dalla richiesta del Ministero del commercio con l'estero si desume che le procedure richiamate dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, non sia possibile attivarle le concluderle entro il 30 giugno 1988 così come previsto dal terzo comma del citato art. 16;

Rilevato altresì che dalla stessa richiesta emerge la improrogabile necessità di assumere personale per la copertura di alcuni posti per assolvere a importanti compiti istituzionali del Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere:

cinque unità - ex carriera esecutiva - ruolo amministrativo - IV qualifica funzionale;

dodici unità - ex carriera esecutiva - ruolo dattilografi - IV qualifica funzionale;

tre unità - ex carriera esecutiva - ruolo tecnico - IV qualifica funzionale;

otto unità - ex carriera ausiliaria - ruolo amministrativo - II qualifica funzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 44
88A2618

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1988, n. 210.

Modificazioni ai decreti ministeriali 28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986, concernenti, rispettivamente, norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1, e della legge 19 gennaio 1985, n. 3, per l'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti sorti negli Stati membri della CEE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE e n. 79/1071/CEE, relative all'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti sorti

negli Stati membri delle Comunità europee, rispettivamente recepite nell'ordinamento interno con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1 (inserito nel testo unico delle leggi doganali 23 gennaio 1973, n. 43, agli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies) e con legge 19 gennaio 1985, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1979 e n. 236 del 10 ottobre 1986, con i quali, nel dare esecuzione alle menzionate leggi sulla base anche di quanto stabilito dalla direttiva della commissione CEE n. 77/794, si è provveduto ad affidare il ricupero di detti crediti all'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, istituito presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la direttiva della commissione (CEE) numero 86/489/CEE in data 24 settembre 1986, che modifica la sopracitata direttiva n. 77/794;

Ritenuta la necessità di adeguare alla direttiva anzidetta il decreto ministeriale 28 dicembre 1978 ed, in particolare, l'art. 5 comma secondo, del decreto medesimo, richiamato dal decreto ministeriale 25 agosto 1986;

Ritenuta, con l'occasione, l'opportunità di modificare l'art. 2 del decreto ministeriale 25 agosto 1986, nonché l'art. 2-bis del decreto ministeriale 28 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 è sostituito dal testo seguente:

«Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure per diversi crediti purché a carico della stessa persona ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non sia inferiore a 1500 unità di conto europee».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 introdotto con l'art. 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986, è aggiunta, dopo la parola «affari», l'indicazione: «nonché del centro informativo delle imposte dirette».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 agosto 1986, è aggiunta, dopo la parola «affari», l'indicazione: «nonché del centro informativo delle imposte dirette».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1978 (Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, concernente attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti) è il seguente:

«Art. 5. — Le domande di assistenza da rivolgere agli altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, devono essere redatte a cura dell'ufficio centrale indicato nell'art. 1 secondo i modelli di cui agli allegati I, II e III al decreto medesimo, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro cui viene rivolta la richiesta: esse inoltre devono recare il timbro ufficiale della Repubblica italiana e la firma del funzionario responsabile.

Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure per diversi crediti purché a carico della stessa persona ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non sia inferiore a 1500 unità di conto europee».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 2-bis del D.M. 28 dicembre 1978, introdotto dall'art. 1 del D.M. 1° dicembre 1986 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986), è il seguente:

«Art. 2-bis. — Per ottenere le informazioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate può avvalersi della collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, del centro informativo dell'organizzazione dei servizi tributari e del centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari *nonché del centro informativo delle imposte dirette*.

I predetti uffici provvederanno ad evadere le richieste dell'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate entro trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 del D.M. 25 agosto 1986 (Norme di esecuzione dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee) è il seguente:

«Art. 2. — Al fine di reperire le informazioni richieste dagli Stati membri delle Comunità europee, l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate può avvalersi della collaborazione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, delle conservatorie dei registri immobiliari, del centro informativo dell'organizzazione dei servizi tributari e del centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari *nonché del centro informativo delle imposte dirette*.

I predetti uffici provvederanno ad evadere le richieste dell'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate entro trenta giorni dalla data di ricezione».

88G0234

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 giugno 1988, n. 211.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito in legge 26 settembre 1955, n. 852, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 29 settembre 1955;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1956;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986 n. 599;

Visto il decreto 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I residenti possono esportare al seguito:

- a) banconote italiane fino a Lit. 1 milione a persona;
- b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero fino al controvalore di Lit. 2.115.000 ovvero se più elevato fino al controvalore di 1.250 D.S.P.;
- c) oltre quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), i residenti che si recano all'estero per motivi di soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura, possono esportare al seguito mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero a condizione che siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine tenute a rilasciare apposita attestazione.

2. I residenti possono altresì:

- a) emettere assegni in lire interne, da trarre su banche residenti, a condizione che ciascun titolo, all'atto della emissione all'estero, presenti le seguenti caratteristiche:
 - contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

sia integrato con la clausola di non trasferibilità;

sia d'importo non superiore a Lit. 5 milioni;

- b) utilizzare carte di credito, rilasciate da residenti, per motivi di soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura.

3. Quando gli assegni di cui alla lettera a) del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi costituiscono lire di conto estero.

4. I non residenti possono esportare, al seguito, mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero, valori mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per importi eccedenti Lit. 5 milioni, nonché banconote italiane per importi eccedenti Lit. 1 milione, a condizione che siano in grado di dimostrarne, con qualsiasi mezzo di prova, l'avvenuta importazione, o comunque la legittimità dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per l'accreditamento delle disponibilità relative ai suddetti valori nei conti intestati a non residenti.

Art. 2.

1. I residenti possono consegnare direttamente in Italia a non residenti:

a) gli assegni in valuta ricevuti dalle banche abilitate per il regolamento di operazioni con l'estero;

b) gli assegni in lire interne emessi secondo il disposto del precedente art. 1.

2. Gli assegni di cui al comma precedente sono esportabili dai non residenti secondo quanto disposto dal richiamato art. 1. Per gli assegni in valuta, l'attestazione rilasciata dalle banche abilitate va consegnata al non residente beneficiario.

Art. 3.

1. Gli autotrasportatori residenti sono autorizzati ad intrattenere conti speciali in valuta estera presso banche non residenti utilizzabili per il regolamento delle spese relative al pedaggio autostradale e accreditabili nei limiti del fabbisogno annuale risultante da dichiarazione resa ad una banca abilitata, con trasferimento di fondi di valuta effettuati dalla banca medesima.

2. Le imprese residenti che costituiscono all'estero stabili organizzazioni (cantieri, uffici, laboratori, succursali, sedi secondarie ecc.) per esecuzione di lavori sono autorizzate ad intrattenere conti speciali presso banche non residenti, utilizzabili per le spese relative e accreditabili con i fondi in valuta estera riconosciuti dal committente non residente. Il limite complessivo degli importi accreditabili è pari al 40% del valore della commessa ovvero a Lit. 500 milioni se si tratta di spese in loco necessarie solo per l'approntamento di forniture di merci. Nel rispetto dei limiti indicati i conti possono essere alimentati anche con disponibilità in valuta dall'Italia ovvero con facilitazioni di credito in valuta, nonché con banconote in valuta residue a dipendenti dell'impresa titolare del conto. Possono inoltre esservi accreditate disponibilità in valuta, non trasferibili, esistenti alla chiusura di analoghi conti intestati ad altri residenti.

3. I residenti che, per l'attività svolta con l'estero, siano beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti in un determinato Paese possono aprire presso banche del Paese considerato conti in valuta nei quali far confluire tali pagamenti. Detti conti sono utilizzabili esclusivamente per il successivo trasferimento in Italia delle disponibilità accreditate. La giacenza delle singole partite non può superare i quindici giorni.

4. I cittadini italiani, con dimora abituale in Italia, i quali esercitano attività di lavoro dipendente o artigianale in Paesi esteri confinanti con l'Italia, che non sia retribuita totalmente a carico della gestione valutaria italiana, sono autorizzati a detenere, presso banche del Paese in cui svolgono tale attività, conti in valuta estera, alimentabili soltanto con il reddito dell'attività svolta all'estero e il cui saldo non può superare il controvalore di lire 10 milioni.

Art. 4.

1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti, compresi quelli relativi ad affari tra residenti, sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. Gli interessati devono attestare la conformità dei compensi di mediazione ai criteri stabiliti nel primo comma mediante dichiarazione da redigersi secondo le indicazioni riprodotte nell'allegato 1.

3. Per il trasferimento di compensi da eseguire in via contestuale o successiva all'operazione cui la mediazione si riferisce, la dichiarazione va presentata alla banca abilitata che effettua il primo intervento nell'operazione sottostante; per quelli da eseguire in via anticipata rispetto all'operazione cui la mediazione si riferisce, va presentata alla banca prescelta per il regolamento del compenso unitamente alla documentazione concernente l'operazione principale.

4. Compete all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi segnalati dalle banche abilitate.

È comunque vietato il trasferimento di compensi non conformi alle condizioni stabilite nel primo comma.

5. Il trasferimento di compensi dovuti ad agenti o commissionari, nonché ad altri soggetti che hanno assunto stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di affari è libero, ferma restando l'osservanza delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 12, del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, non ricorrendo le quali detto trasferimento resta subordinato ad autorizzazione dell'UIC.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rapporti instaurati anteriormente alla data del presente decreto, fatti salvi i casi per i quali sia stata già avanzata istanza al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della causale 8a) del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche.

Art. 5.

Le società, le associazioni e gli altri organismi residenti sono liberi di assumere a proprio carico, sia regolandole direttamente in lire, che disponendone il rimborso in favore dell'estero, le spese da sostenere in Italia da parte di non residenti che devono ivi soggiornare per finalità connesse all'attività istituzionale, promozionale e di addestramento di dette società, associazioni ed organismi.

Art. 6.

Le banche abilitate possono procedere all'acquisto di banconote estere contro lire anche mediante la gestione di macchine automatiche programmate per l'effettuazione di tali operazioni sempreché i singoli acquisti siano d'importo non superiore a Lit. 500.000.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto integrano e modificano il decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni.

2. Le norme di detto decreto e le relative disposizioni di attuazione in contrasto con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatta eccezione per l'art. 4 che entrerà in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 giugno 1988

*Il Ministro
del commercio con l'estero*
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
DI COMPENSI DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto.....
dichiara assumendone le responsabilità civili e penali, che il compenso di
mediazione da trasferire a.....
..... nella misura di..... collegato alla
seguente operazione.....

.....
è conforme agli usi commerciali ed è compatibile con l'equilibrio
generale del contratto;
non nasconde trasferimenti a favore di soggetti residenti;
rappresenta il corrispettivo di attività effettivamente svolta,
necessaria per la conclusione del contratto.

Dichiara inoltre che la mediazione è strumentale e contestuale
rispetto al contratto principale e non contrasta con gli interessi
economici in quanto (*):

è relativa ad operazione autorizzata in via generale;
è relativa ad operazione per la quale è stata rilasciata
autorizzazione in via particolare.

Nome ed indirizzo.....

Ditta eventualmente rappresentata:.....

Data

Firma

(*) Depennare quanto non interessa

88G0283

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1988

Riconoscimento in provincia di Cosenza del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Laterocalabra di Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Laterocalabra, con sede in Cosenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.n.c. F.lli Barbaro, stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza);

Considerato che la società predetta è stata costituita dalla GEPI per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Cosenza;

Decreta:

È riconosciuto in provincia di Cosenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Laterocalabra, con sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1988

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FORMICA

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

88A2600

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 42, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1988, al tasso d'interesse semestrale del 5,80%, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 26 marzo 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effet-

tivamente sottoscritto, nonché l'art. 11 del medesimo provvedimento, con cui si è valutato l'onere per interessi, sull'anno 1988, derivante dai suddetti certificati;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 251419 del 26 marzo 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1988, ammonta a lire 1.100 miliardi.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dai certificati stessi, per l'anno finanziario 1988, ammontano a L. 63.800.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1988
Reg. n. 30 Tesoro, foglio n. 239*

88A2601

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1478/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 17 luglio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni;

Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata;

Vista la richiesta dell'ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 2534/2 del 26 aprile 1988 che richiedeva, per l'anno in corso, un intervento di emergenza per quattro mesi e del costo complessivo di 600 milioni;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di 1 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Art. 2.

L'Ente irrigazione Puglia e Lucania dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per non ingenerare fenomeni di moto vario nella condotta adduttrice e tutti gli interventi di sorveglianza negli organi di manovra.

Art. 3.

Il consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Sinni provvederà a mettere immediatamente a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania un proprio tecnico per la constatazione delle operazioni che saranno effettuate per consentire l'aumento di portata di cui al precedente art. 1 e per tutte le eventuali altre operazioni richieste del predetto ente.

Art. 4.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 600.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2587

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 36 dello «Spluga». (Ordinanza n. 1479/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 6 maggio 1988, n. 18380, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 36 dal km 138+850 al km 139+100;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità degli eventi che hanno interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti ai ripristino della strada statale n. 36 dal km 138+850 al km 139+100, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) compartimento di Milano, può derogare alle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2588

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 301 del «Foscagno». (Ordinanza n. 1480/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 6 maggio 1988, n. 18380, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 301 nelle seguenti tratte:

dal km 15+550 al km 15+860;
dal km 20+880 al km 21+080;
dal km 20+700 al km 20+880;
dal km 25+200 al km 25+700;
dal km 27+550 al km 27+720;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità degli eventi che hanno interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti al ripristino della strada statale n. 301 nelle seguenti tratte:

dal km 15+550 al km 15+860;

dal km 20+880 al km 20+080;

dal km 20+700 al km 20+880;

dal km 25+200 al km 25+700;

dal km 27+550 al km 27+720,

l'A.N.A.S., compartimento di Milano, può derogare alle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2589

ORDINANZA 7 giugno 1988.

Concessione all'A.N.A.S., compartimento di Milano, di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 38 dello «Stelvio». (Ordinanza n. 1481/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 6 maggio 1988, n. 18380, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 38 dal km 94+000 al km 94+500 e dal km 95+800 al km 96+000;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità degli eventi che hanno interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi diretti al ripristino della strada statale n. 38 dal km 94+000 al km 94+500 e dal km 95+800 al km 96+000 l'A.N.A.S. compartimento di Milano, può derogare alle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2590

ORDINANZA 11 giugno 1988.

Ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania, del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 1482/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania;

Vista l'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale;

Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania;

Vista l'ordinanza n. 1280/FPC del 30 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale vengono prorogati al 30 giugno 1988 i termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle citate ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n. 933/FPC/ZA;

Considerate le numerose richieste pervenute dai comuni interessati tese ad ottenere una ulteriore proroga dei termini di presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze sopracitate;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore proroga di sei mesi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n. 933/FPC ZA, rispettivamente del 17 febbraio 1987, 13 marzo 1987 e 24 marzo 1987, è prorogato al 31 dicembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2586

Media dei titoli del 10 giugno 1988

Rendita 5% 1935	77,900	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II . . .	95,800
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,700	» » » » 1- 2-1986/96	94,125
» 9% » » 1976-91	99,750	» » » » 1- 3-1986/96	93,250
» 10% » » 1977-92	101,250	» » » » 1- 4-1986/96	92,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,375	» » » » 1- 5-1986/96	92,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450	» » » » 1- 6-1986/96	93,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,250	» » » » 1- 7-1986/96	93,250
» » » 18- 3-1987/94	71,900	» » » » 1- 8-1986/96	92,875
» » » 21- 4-1987/94	70,950	» » » » 1- 9-1986/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,875	» » » » 1-10-1986/96	92,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	97 —	» » » » 1-11-1986/96	92,900
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,575	» » » » 1-12-1986/96	93,625
» » » TR 2,5% 1983/93	91,975	» » » » 1- 1-1987/97	93,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,175	» » » » 1- 2-1987/97	93,125
» » » EFIM 1-8-1988	100,650	» » » » 18- 2-1987/97	93,250
» » » » 1- 7-1983/88	100,050	» » » » 1- 3-1987/97	92,950
» » » » 1- 8-1983/88	100,275	» » » » 1- 5-1987/97	92,300
» » » » 1- 9-1983/88	100,400	» » » » 1- 5-1987/97	92,225
» » » » 1-10-1983/88	100,550	Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,175	» » » 12,50% 1-10-1988	100,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,250	» » » 12,50% 1-11-1988	101,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,200	» » » 12,50% 1- 1-1989	101,550
» » » » 18-10-1985/90	98,950	» » » 12,50% 1- 2-1989	101,800
» » » » 1-11-1983/90	101,775	» » » 12,50% 1- 3-1989	102,050
» » » » 18-11-1985/90	99,100	» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » » 1-12-1983/90	101,725	» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » » 18-12-1985/90	99,600	» » » 9,25% 1- 1-1990	98 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,800	» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » » 17- 1-1986/91	99,350	» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » » 1- 2-1984/91	101,675	» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » » 18- 2-1986/91	98,925	» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,750	» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,075	» » » 9,15% 1- 4-1990	96,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,700	» » » 12,00% 1- 4-1990	102,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,750	» » » 9,15% 1- 5-1990	97,450
» » » » 1- 6-1984/91	100,975	» » » 10,50% 1- 5-1990	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,150	» » » 9,15% 1- 6-1990	98,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,125	» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,225	» » » 9,50% 1- 7-1990	98,925
» » » » 1-10-1984/91	100,275	» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » » 1-11-1984/91	100,225	» » » 9,50% 1- 8-1990	98,825
» » » » 1-12-1984/91	100 —	» » » 10,50% 1- 8-1990	99,650
» » » » 1- 1-1985/92	99,825	» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » » 1- 2-1985/92	98,875	» » » 11,25% 1- 9-1990	99,450
» » » » 18- 4-1986/92	97,875	» » » 9,25% 1-10-1990	96,400
» » » » 19- 5-1986/92	95,900	» » » 11,50% 1-10-1990	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	97,375	» » » 9,25% 1-11-1990	96,500
» » » » 19- 8-1987/92	97,850	» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » » 1-11-1987/92	97,200	» » » 12,50% 1- 3-1991	105,175
» » » » 18- 6-1986/93	94,200	» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » » 17- 7-1986/93	94,350	» » » 9,25% 1- 2-1992	94,450
» » » » 19- 8-1986/93	94 —	» » » 9,15% 1- 3-1992	94,950
» » » » 18- 9-1986/93	94,050	» » » 9,15% 1- 4-1992	95,250
» » » » 20-10-1986/93	95,050	» » » 9,15% 1- 5-1992	95,800
» » » » 18-11-1987/93	96,050	» » » 9,15% 1- 6-1992	96,700
» » » » 1- 2-1985/95	97,225	» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
» » » » 1- 3-1985/95	92,750	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,050
» » » » 1- 4-1985/95	92,150	» » » » 22-11-1982/89 13%	107,425
» » » » 1- 5-1985/95	92,350	» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1- 6-1985/95	92,700	» » » » 1984/91 11,25%	109,150
» » » » 1- 7-1985/95	94 —	» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1- 8-1985/95	93,350	» » » » 1985/93 9,60%	107,300
» » » » 1- 9-1985/95	93,375	» » » » 1985/93 9,75%	108,050
» » » » 1-10-1985/95	93,375	» » » » 1985/93 9,00%	104,725
» » » » 1-11-1985/95	93,350	» » » » 1985/93 8,75%	103,325
» » » » 1-12-1985/95	93,475	» » » » 1986/94 8,75%	103,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,350	» » » » 1986/94 6,90%	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1988 gli emolumenti da corrispondere al presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avv. prof. Giuseppe La Loggia, sono stati determinati nella misura annua lorda di L. 110.000.000 per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

88A2624

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

554° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 la concessione mineraria di pirite e solfuri misti associati «Gavorrano Rigoloccio», nel comune di Gavorrano (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla soc. «Nuova Solmine S.p.a.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 la concessione mineraria di anidride carbonica denominata «Poggio S. Cecilia» in comune di Rapolano Terme (Siena), è stata intestata alla S.p.a. Poggio S. Cecilia, con sede in Rapolano Terme, Castello di Poggio S. Cecilia.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 la concessione mineraria di pirite, calcopirite ed associati denominata «Montieri» nei comuni di Montieri e Massa Marittima (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 la concessione mineraria di pirite e minerali di rame, piombo e zinco denominata «Accesa Serrabottini» in comune di Massa Marittima (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso A. Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 la concessione mineraria di pirite e minerali di piombo e zinco denominata «Niccioleta» in comune di Massa Marittima (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1988 la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata «Moranda» in comune di Lozzolo (Vercelli), è stata intestata alla società «Industria generale ceramiche S.p.a.», con sede in Borgo Valsugana (Trento), via della Fossa n. 16.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la concessione mineraria di solfuri di rame, ferro e solfuri connessi denominata «Boccheggiano» in comune di Montieri (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso A. Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la concessione mineraria di pirite, calcopirite e solfuri associati denominata «Valle Buia» in comune di Montieri (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso A. Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la concessione della miniera di rame, piombo e zinco denominata «Fenice Capanne» in comune di Massa Marittima (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso A. Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988 la concessione della miniera di pirite anche cuprifera e solfuri misti, denominata «Poggio Mandrioli» in comune di Monte Argentario (Grosseto), è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Armando Diaz n. 63.

Con D.D. 28 gennaio 1988 la concessione di terre da sbianca e bentonite denominata «Pozzolo» in comune di Villaga (Vicenza), della quale è titolare la S.p.a. Biasi Termomeccanica, con sede in Verona, Strada della Ferreria n. 1, è stata rinnovata per la durata di anni venti, a decorrere dal 23 gennaio 1988.

Con D.D. 11 marzo 1988 alla ditta Rech Gianfranco e Marziano S.n.c., con sede in Quero (Belluno), località Schievenin n. 74, è stata accordata la concessione mineraria per sali magnesiaci denominata «Schievenin» in comune di Quero (Belluno), per la durata di anni venti.

88A2607

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559 C.15322.XV.J del 2 maggio 1988 gli articoli esplosivi di cui appresso, fabbricati in Francia dalla società Davey Bickford ed importati dalla società S.E.I. - Società esplosivi industriali, sono stati riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicato:

detonatore elettrico istantaneo a bassa intensità, denominazione originale Deibi 3ª categoria;
 detonatore elettrico istantaneo a media intensità, denominazione originale Deimi 3ª categoria;
 detonatore elettrico istantaneo ad alta intensità, denominazione originale Deiai 3ª categoria;
 detonatore elettrico istantaneo ad altissima intensità, denominazione originale Deiasi 3ª categoria;
 detonatore elettrico ritardo ½ secondo, a bassa intensità, denominazione originale Derbi 3ª categoria;
 detonatore elettrico ritardo ½ secondo a media intensità, denominazione originale Dermi 3ª categoria;
 detonatore elettrico ritardo ½ secondo, ad alta intensità, denominazione originale Derai 3ª categoria;
 detonatore elettrico ritardo ½ secondo, ad altissima intensità, denominazione originale Derasi 3ª categoria;
 detonatore elettrico a corto ritardo di 25 millescondi, a bassa intensità, denominazione originale Decrbi 3ª categoria;
 detonatore elettrico a corto ritardo di 25 millescondi, a media intensità, denominazione originale Decrmi 3ª categoria;
 detonatore elettrico a corto ritardo di 25 millescondi, ad alta intensità, denominazione originale Decrai 3ª categoria;
 detonatore elettrico a corto ritardo di 25 millescondi, ad altissima intensità, denominazione originale Decrasi 3ª categoria;
 detonatore elettrico collocamento sismico, denominazione originale Deis 3ª categoria;
 rinforzatore per carotiere sismico, denominazione originale Rins 2ª categoria gruppo A.

Tutti i detonatori elettrici sopramenzionati e il rinforzatore per carotiere sismico devono essere messi in commercio in Italia in scatole a contenuto singolo o multiplo omogeneo riportanti le denominazioni originali per intero ed in sigla, nonché la denominazione della società fabbricante francese ed il marchio depositato della società importatrice S.E.I. di Ghedi: per i detonatori elettrici devono altresì essere riportati i seguenti colori dei reofori, corrispondenti a quelli reali contenuti nell'interno della scatola:

detonatori elettrici istantanei a bassa intensità: 2 fili di colore rosso;
 detonatori elettrici a ritardo di ½ secondo a bassa intensità: 2 fili di colore giallo;
 detonatori elettrici a corto ritardo a bassa intensità: 2 fili di colore arancio;
 detonatori elettrici istantanei a media intensità: 1 filo verde e 1 filo rosso;
 detonatori elettrici a ritardo di ½ secondo a media intensità: 1 filo verde e 1 filo giallo;
 detonatori elettrici a corto ritardo a media intensità: 1 filo verde e 1 filo rosa;
 detonatori elettrici istantanei ad alta intensità: 1 filo bianco e 1 filo rosso;
 detonatori elettrici a ritardo di ½ secondo ad alta intensità: 1 filo bianco e 1 filo giallo;
 detonatori elettrici a corto ritardo ed alta intensità: 1 filo bianco e 1 filo rosa;
 detonatori elettrici istantanei ad altissima intensità: 1 filo arancio e 1 filo rosso;
 detonatori elettrici a ritardo di ½ secondo ad altissima intensità: 1 filo arancio e 1 filo giallo;
 detonatori elettrici a corto ritardo ad altissima intensità: 1 filo arancio e 1 filo rosa.

88A2594

MINISTERO DELLE FINANZE**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Rossi Antonio - Edilmeccanica Rossi, in Corciano**

Con decreto ministeriale 28 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 36.347.200, dovuto dalla ditta Rossi Antonio - Edilmeccanica Rossi, in Corciano (Perugia) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A2570

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Melissano

Con decreto ministeriale 28 maggio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 678.760.000, dovuto dal comune di Melissano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Lecce, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A2571

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/2016 del 24 maggio 1988, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 128.561.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 137.410.634.659 iscritto a ruolo a nome del Consorzio trasporti pubblici di Napoli e della S.r.l. Sicas ora S.r.l. Metalscat.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2468 del 2 giugno 1988, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Pesaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.162.177.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.460.295.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bizzi Marco e Drago Maria Maddalena.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pesaro-Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A2572

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/491/I del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto delle vitamine S.p.a. di Segrate (Milano), la donazione consistente in un apparecchio Autoreader MR700 (VB) del valore di L. 12.000.000, da destinare all'Università medesima.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/493/I del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla Riunione italiana cauzione e carte di credito, la donazione del valore di L. 14.000.000 consistente in: un congelatore KRYO 10; una griglia supporto fiale per KRYO 10; carta per registro tipo 20003, da destinare alla clinica pediatrica III.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/497/I del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Cesira Vallin Leghissa e figli, la donazione consistente in una miscellanea di estratti di lavori scientifici italiani ed esteri raccolti in centoquindici contenitori per un valore complessivo di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/497/I del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Bologna, la donazione del valore di L. 14.000.000 consistente in due monitors Sony mod. KX14 CP1; due video registratori Sony mod. EVA 300; due elecamere Philips mod. 4053; tre alimentatori per telecamere; una telecamera integrata Sony mod. CCMD8E; un televisore Sony n. od. 27 XRTA, da destinare alla clinica pediatrica II della predetta Università.

88A2554

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 173/87 I settore del 5 giugno 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Sigma-Tau di Roma, la donazione del valore di L. 7.605.070 consistente in beni strumentali per l'insegnamento di malattie infettive, da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 177/87 I settore del 6 giugno 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società IBM Italia, la donazione consistente nella somma di L. 22.000.000, da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 174/87 I settore dell'8 giugno 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Pisa, la donazione consistente nella somma di L. 2.000.000, da destinare al dipartimento di italianistica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 175/87 I settore dell'8 giugno 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei paschi di Siena la donazione consistente nella somma di L. 1.000.000, da destinare alla seconda clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 176/87 dell'8 giugno 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società La Metalli industriale, la donazione consistente nella somma di L. 5.000.000, da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 287/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione consistente nella somma di L. 25.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale - terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 288/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dai signori avv. Ugo A. Paoli e Maria Paoli, la donazione consistente in una biblioteca del valore di L. 40.000.000, da destinare al dipartimento di scienze dell'antichità.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 289/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze, la donazione consistente nella somma di L. 2.500.000, da destinare all'istituto di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 290/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Nativelle di Firenze, la donazione consistente in attrezzature del valore complessivo di L. 120.055.000, da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 291/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze, la donazione consistente nella somma di L. 2.400.000, da destinare all'istituto di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 292/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Fondazione orchestra regionale, la donazione consistente nella somma di L. 4.536.000, da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 293/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze, la donazione consistente nella somma di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di diritto pubblico della facoltà di scienze politiche «Vittorio Alfieri».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 294/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena, la donazione consistente nella somma di L. 1.000.000, da destinare alla facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 295/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione consistente nella somma di L. 140.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 296/87 del 3 agosto 1987, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione consistente nella somma di L. 200.000.000, da destinare all'istituto di patologia generale.

88A2555

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1353/sett. 2°/2° del 18 luglio 1987, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare dall'istituto di ricerca Angelini la donazione consistente in un elettroretinografo MK15 del valore di L. 58.450.568 da destinare all'Università medesima.

88A2556

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 4502/div. 1° del 29 giugno 1987, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla signa Angela Marcora il legato consistente nella somma di L. 5.000.000 a favore dell'Università medesima.

88A2557

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4682/div. 1°, del 23 luglio 1987, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dal dott. Luigi Pedrolì, la donazione di una raccolta di libri costituenti la biblioteca della famiglia Pedrolì del valore complessivo di L. 60.000.000, da destinare all'Università medesima.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4684/div. 1°, del 23 luglio 1987, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Piacenza, la donazione consistente in attrezzature, mobili ed arredi corredanti il laboratorio radioisotopi posto in Piacenza, località San Nazzaro Alberoni, per un valore complessivo di L. 64.871.065, da destinare all'Università medesima.

88A2558

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 763/1° Sett. del 20 luglio 1987, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

la somma di L. 2.000.000 disposta dalla Banca popolare dell'Emilia, con sede in Modena, a favore dell'istituto di applicazione forense a titolo di concorso nelle spese di organizzazione di convegni e seminari;

la somma di L. 1.000.000 elargita dalla Casa farmaceutica Pfizer italiana S.p.a. di Roma a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica, quale contributo per le spese di realizzazione del XII congresso della Società italiana ricerche in chirurgia;

la somma di L. 1.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata quale ulteriore contributo per il congresso nazionale su «Pietro Riccardi e la storiografia delle matematiche in Italia».

Con decreto del prefetto di Modena n. 898/1° Sett. del 20 luglio 1987, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente nelle seguenti riviste e periodici del valore complessivo di L. 1.086.500:

Bollettino dei chimici igienisti (1960-1985);

Scienza dell'alimentazione (annate incomplete);

Acta vitaminologica et enzymologica (annate incomplete);

Bollettino della Società italiana di farmacia ospedaliera (annate incomplete), donate alla biblioteca del dipartimento di scienze farmaceutiche dal prof. Dino Coppini già ordinario di chimica degli alimenti presso il dipartimento di scienze farmaceutiche dell'Ateneo modenese;

la somma di L. 1.119.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Modena a favore della direzione amministrativa dell'Università degli studi di Modena quale contributo per la copertura finanziaria assicurativa degli automezzi per uso ricerca ed attività varie;

la somma di L. 500.000 erogata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore del dipartimento di chimica a titolo di contributo per il convegno «Chimica dei sistemi e dei processi biologici».

Con decreto del prefetto di Modena n. 899/1° Sett. del 20 luglio 1987, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

la collezione di ventiquattro volumi (dal n. 47 dell'anno 1961 al n. 80 dell'anno 1983) della rivista «Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America» del valore di dollari U.S.A. 1.002,50 (pari ad attuali L. 1.292.580 circa) disposta dal prof. Paolo Puffa, ordinario fuori ruolo di «patologia generale» a favore della biblioteca centrale degli istituti biologici;

la somma di L. 5.000.000 erogata dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica - cattedra di chirurgia vascolare, quale contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura;

la somma di L. 3.000.000 erogata dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di economia politica, quale contributo per il convegno «la ricerca delle donne» tenutosi a Modena nei giorni 6-8 marzo;

la somma di L. 2.000.000 disposta dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo, a titolo di concorso, nelle spese di organizzazione di convegni e seminari;

la somma di L. 1.000.000 elargita dalla Banca popolare dell'Emilia, con sede in Modena, e l'eguale somma di L. 1.000.000 disposta dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore dell'istituto di clinica oculistica, quali contributi per l'organizzazione della terza edizione di colloqui interdisciplinari di retinologia;

la somma di L. 500.000 erogata dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena a favore del dipartimento di biologia animale, quale contributo per l'acquisto di un HPLC, strumento indispensabile per lo sviluppo delle ricerche in biofisica e biologia ambientale condotte dal dipartimento stesso;

la somma di L. 500.000 elargita dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena a favore del dipartimento di chimica, quale contributo per l'organizzazione del convegno organizzato dal dipartimento di chimica stesso.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1003/1° Sett. del 20 luglio 1987, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

le somme di L. 2.000.000 e di L. 600.000 erogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena a favore rispettivamente del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per il convegno «Pietro Riccardi la storiografia delle matematiche in Italia» e dell'istituto forense a titolo di concorso per le spese di organizzazione di convegni e seminari;

la somma di L. 500.000 nonché cento cartelle e materiale vario di cancelleria elargiti dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata quale contributo per le spese di organizzazione del summenzionato convegno;

la somma di L. 500.000 disposta dalla Banca popolare dell'Emilia, con sede in Modena, a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata quale contributo per le spese di organizzazione del più volte citato convegno.

88A2559

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 989/87/Sett. II del 2 luglio 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Braun Melsungen, la donazione del valore di L. 100.000.000 consistente in un apparecchio completo «Plasmura».

Con decreto del prefetto di Padova n. 1520/87/Sett. II del 22 agosto 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Fidia, la donazione consistente in un contatore di scintillazione Tricarb mod. B2450 e in un contributo di L. 4.500.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica - centro di studio allergia e immunologia oculare.

88A2560

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 4199/1° S.A. del 30 giugno 1987, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., la donazione consistente in un apparecchio Flotter Roland Dxy 880A e relativi accessori del valore complessivo di L. 1.791.000 IVA compresa, da destinare all'istituto di clinica medica generale - facoltà di medicina e chirurgia.

88A2561

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 203, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Sfulcini Ugo, nato il 31 luglio 1923 a San Giorgio Piacentino. — Capo arma automatica pesante, partecipava con la sua squadra ad un'azione frontale contro un avamposto tedesco che, da una posizione tattica favorevole, stava impegnando seriamente le forze partigiane. Con il fuoco continuo ed incessante della sua «Breda da 8 mm» riusciva a mettere in seria, evidente difficoltà le truppe tedesche, finché veniva mortalmente colpito in un tratto scoperto e cadeva sulla sua arma a fianco del proprio capo squadra offrendo alla Patria la sua giovane vita. — Passo dei Guselli (Piacenza), 4 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 207, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Miino Luigi Teresio, nato il 3 gennaio 1921 a Cuneo. — Animatore e instancabile organizzatore del movimento partigiano nella zona cuneese riusciva, con la forza del suo esempio e la spinta di fede patriottica, a trascinare i suoi uomini in numerose azioni di guerra dando ripetutamente prova di grande valore. Dotato di eccellente spirito d'iniziativa dimostrava singolare perizia nell'organizzare e nell'attuare importanti atti di sabotaggio nella zona della Liguria che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. Colpito, cadeva da prode. — Cuneo-S. Remo, 10 settembre 1943-15 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 205, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Penasso Pierino, nato il 15 agosto 1922 a Torino. — Valoroso combattente animato da vivo entusiasmo partecipava alla lotta contro l'invasore distinguendosi in molteplici azioni di sabotaggio. Nel corso di un attacco nemico, in zona Cuorné, alla testa dei suoi uomini non esitava ad impegnare l'avversario in duro ed impari combattimento. Nel proseguo dell'azione, accortosi che la propria squadra stava per essere accerchiata, ordinava ai suoi uomini di ritirarsi e, benché ferito, continuava a combattere riuscendo infine, con abile stratagemma, a porsi in salvo. — Cuorné, maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 208, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Bentivogli Silvio, nato l'11 marzo 1901 a Forlimpopoli. — Nato antifascista, chiamato alla data dell'armistizio dalla giunta militare del C.L.N. di Roma, dava prova di tenacia e forza d'animo notevoli, portando a termine rischiose azioni. Arrestato per la sua attività patriottica e sottoposto ad estenuanti interrogatori manteneva un fiero contegno. Non appena liberato, riprendeva la sua attività, organizzando e dirigendo varie operazioni di sabotaggio. Nei giorni della liberazione partecipava attivamente alla lotta a capo di nuclei arditi di partigiani. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

88A2545

REGIONE PUGLIA**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con decreto del presidente della regione Puglia n. 112 dell'11 marzo 1986 è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Eureka» prodotta dalla società Eureka S.p.a. di Corigliano di Otranto alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 contenente nuove norme per le etichette dell'acqua minerale.

Con decreto del presidente della regione Puglia n. 397 del 17 giugno 1986 è stato autorizzato il sig. Romano Luigi da Parabita (Lecce) all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Parabita» nelle versioni naturale, frizzante e frizzantina.

88A2547

REGIONE VALLE D'AOSTA**Variante al piano regolatore generale del comune di La Thuile**

Con deliberazione della giunta regionale n. 4030 del 29 aprile 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 2 al piano regolatore generale comunale del comune di La Thuile, adottata con deliberazione consiliare n. 66 del 27 giugno 1986.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A2548

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 1987, n. 6809, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica e chimico fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte Bonora» di Montefiore Conca (Forlì).

Alla deliberazione è allegato il certificato dell'analisi chimica e chimico-fisica.

Con deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 1988, n. 228, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «Galvanina - Antica Fonte Romana» di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 1988, n. 229, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «Fontesana» di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1988, n. 1267, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale «Aemilia» di Ramiola di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

88A2546

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle finanze, riguardante il «Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 4 giugno 1988)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 22 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo al Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della lotteria di Agnano, a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 17 aprile 1988, alla lettera C), tra i premi di terza categoria di L. 60.000.000, dove è scritto: «44) Biglietto serie AR n. 58246», leggasi: «44) Biglietto serie AR n. 56246».

88A2658

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa 18
- L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Guadecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Manneili, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
- ◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Piso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Struzia s.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Ficoccolo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Cgni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221